

CONTRATTO DI SUBAPPALTO

tra:

1) l'impresa EDILELE S.r.l. con sede in MARTIGNANO (LE), d'ora in poi indicata come subappaltante, nella persona del legale rappresentante sig. RIZZO EMANUEL, nato a Nardò (Le) il 17/09/1977;

2) l'impresa *LUIGI BAGNATO 3^a GENERAZIONE DI COSTRUTTORI S.r.l. con sede in BRINDISI Cap.72100, Via San Benedetto, 7 p.i. 02214780740*, d'ora in poi indicata come subappaltatrice nella persona del legale rappresentante sig. BAGNATO LUIGI nato a Brindisi il 28/08/1988.

Premesso che

- *l'impresa subappaltante deve eseguire l'appalto dei lavori di LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI DI E.R.P SU EDIFICI IACP NEL COMUNE DI MESAGNE (BR) – LOTTO 8° E 10° VIA UDINE – LOTTO 9° VIA D. CHIESA E LOTTO 11° VIA ARNO per l'amministrazione di ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI;*

- detto appalto è stato aggiudicato a seguito di procedura APERTA, in data 17/02/2010;

- il contratto principale è stato stipulato in data 23/08/2010 rep. 8660);

- l'impresa subappaltante si è avvalsa, sin dalla gara, della possibilità di subappaltare la seguente parte del contratto principale, le cui opere sono oggetto di questo contratto di subappalto:

categoria OG1, indicata nel bando come principale, per 339.807,71 €

trecentotrentanovemilaottocentosette/71 euro, su complessivi € 348.000,00 €

trecentoquarantottomila/00 euro.

- che l'appalto è stato aggiudicato per un ribasso del 24.962% sulla base d'asta di per 339.807,71 € per una somma complessiva pari a 254.984,91 €

duecentocinquantaquattromilanocentoottantaquattro/91 euro, oltre oneri di sicurezza e oltre Iva;

- che è intenzione della ditta subappaltante, aggiudicataria, affidare alla ditta subappaltatrice la parte di contratto riguardante il 30% delle opere appartenenti alla categoria prevalente OG1 ed in particolare: montaggio impalcatura - fornitura e posa in opera di malta premiscelata a presa rapida per il ripristino di calcestruzzo ammalorate dei prospetti – rivestimento delle facciate esterne dei prospetti;

- che la ditta subappaltatrice risulta essere iscritta presso la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di BRINDISI al n. 02214780740 del registro delle imprese;

- che la ditta subappaltatrice è in possesso dei requisiti di capacità generale, economico-finanziaria e tecnico-organizzativa necessari per eseguire i lavori di cui è specie;

- *ai fini del presente contratto, per stazione appaltante si intende l'amministrazione di ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI;*

richiamati i seguenti atti che si danno come letti e conosciuti dalle parti:

- capitolato speciale di gara;
- progetto esecutivo dei lavori;
- contratto e relativi allegati;
- piani di sicurezza;
- determinazione del dirigente Dott. Ing. Giuseppe De Angelis n. 428/10/D del 19/05/2010, di aggiudicazione definitiva dell'appalto;

tutto ciò premesso e considerando quanto precede come parte integrante e sostanziale del contratto, fermo restando che esso rimarrà condizionato alla autorizzazione dell'ente o al trascorrere del 30° giorno dalla richiesta all'ente, senza che esso abbia emesso provvedimento negativo, con il conseguente perfezionamento del silenzio assenso sulla richiesta di subappalto,

le parti convengono e stipulano quanto appresso.

Art. 1 - Oggetto del contratto - L'impresa subappaltante affida alla subappaltatrice la parte di contratto inerente a **30% delle opere appartenenti alla categoria prevalente OG1 ed in particolare: montaggio impalcatura - fornitura e posa in opera di malta premiscelata a presa rapida per il ripristino di calcestruzzo ammalorate dei prospetti – rivestimento delle facciate esterne dei prospetti,** sulla base dei provvedimenti approvati dalla stazione appaltante.

Tale parte di contratto verrà eseguita secondo le istruzioni e gli elaborati della amministrazione appaltante, nonché sulla base delle direttive impartite dal direttore dei lavori e dal responsabile del procedimento.

Art. 2 - Prezzi - I prezzi del contratto si considerano fissi e invariabili e non soggetti ad alcuna variazione durante la esecuzione, salvo gli specifici aggiornamenti previsti dalla legge n. 109/1994 e successive modificazioni, dal Regolamento n. 554/1999, dal capitolato generale di appalto dei lavori pubblici e dal D.Lgs 163/2006

I compensi verranno liquidati al subappaltatore dalla ditta subappaltante; alla impresa subappaltante faranno capo gli oneri di comunicazione previsti dall'art.18 della legge n. 55/1990.

L'impresa subappaltatrice dichiara di conoscere il progetto e i relativi elaborati relativi ai lavori da eseguire in subappalto e il genere delle caratteristiche complessive dell'opera e di essere a conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e ritenendo gli stessi remunerativi.

I prezzi dei lavori in subappalto sono determinati con un ribasso del 20 % (*massimo il 20%*) rispetto a quelli previsti dall'elenco dei prezzi e dal progetto della amministrazione al netto del ribasso formulato dalla ditta appaltante alla amministrazione del 24,962%.

L'importo del contratto, risulta essere quindi: € 61.196,38€ corrispondente alla quota del 30% dei lavori diminuita del ribasso d'asta del 24,962% e dell'ulteriore ribasso del 20%.

Considerato l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 il pagamento dei compensi avverrà esclusivamente tramite bonifico bancario o postale. Pertanto l'impresa subappaltatrice si impegna a comunicare il numero di conto corrente bancario o postale con le relative coordinate presso cui dovranno essere accreditati i pagamenti stessi.

A tal fine indicherà per ogni pagamento il seguente CUP (Codice Unico di Progetto) comunicato dall'appaltatore: CUP: H85H08000000005.

Art. 3 - Oneri a carico della impresa subappaltante - Saranno a carico della impresa subappaltante gli oneri organizzativi generali del lavoro, la tenuta dei contatti con l'amministrazione appaltante, salvo quelli che non debba tenere direttamente il subappaltatore, la richiesta di eventuali permessi e la determinazione del programma esecutivo dei lavori e del piano operativo per la sicurezza. La ditta subappaltante, aggiudicataria dell'appalto, eseguirà in proprio la seguente parte del contratto: TUTTA LA RESTANTE PARTE.

Art. 4 - Oneri a carico della impresa subappaltatrice - L'impresa subappaltatrice si assume l'obbligo di eseguire con diligenza e perizia le seguenti prestazioni:

esecuzione dei lavori di cui all'art. 1;

L'impresa subappaltatrice dovrà rispettare tutti gli oneri di legge e di contratto previsti in tema di sicurezza e, in particolare, dovrà:

Ogni qual volta si presenti una problematica di esecuzione del contratto o qualsiasi dubbio sulle modalità esecutive, la ditta subappaltatrice dovrà chiedere delucidazioni alla subappaltante e al direttore dei lavori e/o al responsabile del procedimento.

La parte di contratto in subappalto dovrà essere eseguita entro i tempi e con le scadenze seguenti: 30/06/2010.

Sono altresì a esclusivo carico della ditta subappaltatrice:

- la corresponsione ai propri dipendenti addetti alla esecuzione di ogni onere retributivo, diretto, indiretto e/o previdenziale, ivi comprese le assicurazioni previste per legge, per contratto collettivo o aziendale o per tipologia di contratto da eseguire;
- la responsabilità della esecuzione, ivi compresa la custodia dei materiali;
- la responsabilità per i danni causati ai propri dipendenti o a persone terze, ivi compresi i

dipendenti della stazione appaltante, per colpa o responsabilità propria;

- la responsabilità per i danni causati alle cose di terzi o della stazione appaltante;

La ditta subappaltatrice garantisce la qualità dei lavori e delle forniture, mettendo in condizione l'impresa subappaltante di effettuare ogni controllo sul corretto andamento dei lavori.

Art. 5 - Divieto di cessione o di ulteriore subappalto - La ditta subappaltatrice non potrà cedere né subappaltare la parte del contratto affidata con il presente contratto, nemmeno parzialmente. Anche per operazioni di modesta entità e non qualificabili legislativamente come subappalto, dovrà essere richiesta autorizzazione scritta alla impresa subappaltante che farà le opportune comunicazioni alla stazione appaltante.

Art. 6 - Rispetto delle norme sugli infortuni sul lavoro - La ditta subappaltatrice, secondo la propria piena autonomia organizzativa e il potere decisionale autonomo, nel rispetto del presente contratto, dell'appalto da eseguirsi e delle norme di legge, dovrà osservare le disposizioni inerenti alla sicurezza, ivi compresa quella concernente la esecuzione dei lavori e la consegna delle provviste. La ditta subappaltatrice dovrà porre attenzione alle prescrizioni indicate nel piano di sicurezza e coordinamento e nel relativo piano operativo.

Art. 7 - Pagamenti e contabilità dell'appalto - I pagamenti dei lavori eseguiti avverranno nel seguente modo: Entro dieci giorni dall'avvenuto incasso del corrispondente SAL dell'Ente Appaltante, previa presentazione della fattura.

I pagamenti saranno effettuati con i seguenti prezzi: quelli che verranno applicati ad ogni SAL, diminuiti del ribasso d'asta del 24,962% e diminuiti di un ulteriore 20%.

La ditta subappaltatrice renderà conto ogni giorno, alla ditta subappaltante, della parte eseguita, con le seguenti modalità: visite in contraddittorio.

Sulle somme da pagare, sino al collaudo finale dei lavori, verranno trattenute le seguenti somme, a garanzia della buona esecuzione: 5%.

Art. 8 - Tempi di esecuzione - La parte di contratto eseguita in subappalto ai sensi del presente contratto dovrà essere iniziata e ultimata conformemente a quanto previsto dal capitolato speciale approvato dalla stazione appaltante o, comunque, entro i termini dalla stessa assegnati.

L'impresa subappaltatrice sarà responsabile delle penali per i ritardi derivanti dalla esecuzione dei lavori a essa assegnati.

Art. 9 - Collaudo dei lavori - Sino alla data del collaudo tecnico-amministrativo, da effettuarsi a cura della stazione appaltante COMUNE DI BRINDISI, la ditta subappaltatrice si impegna a intervenire tempestivamente, a propria cura e spese, in caso di deficienze o errori di esecuzione del contratto, eliminando ogni inconveniente che dovesse essere insorto.

Art. 10 - Registrazione - Il presente contratto verrà registrato, in caso d'uso, a spese della parte che ne avrà interesse.

Art. 11 - Iva - Le prestazioni e le forniture eseguite in ragione del presente contratto, secondo le disposizioni del D.P.R. n. 633/1972 e successive modificazioni, sono soggette alle seguenti aliquote Iva: come per Legge.

Art. 12 - Clausola compromissoria e Foro competente - Il Foro competente è quello di LECCE.

Art. 13 - Clausole finali - La efficacia del presente contratto è subordinata alla avvenuta autorizzazione del subappalto da parte della stazione appaltante.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto e dai documenti e norme richiamati, si applicheranno le disposizioni del codice civile in materia di contratti e obbligazioni in generale e di appalto in particolare.


EDILEVE s.r.l.
L'appaltatore EDILIZIA IMPIANTISTICA
Piazza S. Rocco - 73020 Martignano (Le)
P.IVA n. 03694950756
T.E.F. n. 0632 801090


LUIGI BAGNATO 3 GENERAZIONE DI COSTRUTTORI SRL
Via S. Benedetto n° 7 - 72100 BRINDISI
Tel./Fax 0831 560832 - e-mail: luigibagnato@tiscali.it
P.IVA 02214780740
C.C.I.A.A. R.E.A. BRINDISI 129152

Sottoscrivendo il presente atto, il subappaltatore presta il consenso ex D.Lgs 196/03 affinché l'acquirente tratti i suoi dati personali per le esigenze di cui al contratto principale.

L'impresa subappaltatrice dichiara di avere preso piena visione e conoscenza di tutte le clausole contenute negli artt. sopra riportati, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile.

Martignano, lì 14/10/2010.....


LUIGI BAGNATO 3 GENERAZIONE DI COSTRUTTORI SRL
Via S. Benedetto n° 7 - 72100 BRINDISI
Tel./Fax 0831 560832 - e-mail: luigibagnato@tiscali.it
P.IVA 02214780740
C.C.I.A.A. R.E.A. BRINDISI 129152